

INDICE

Parte V

Ammissione nella Società di coloro che sono stati così formati, e dimissione dalla Società

Capitolo I	
Caratteristiche richieste a chi viene ammesso nella Società	123
Capitolo II	
Chi ha l'autorità di ammettere	126
Capitolo III	
Ammissione degli ascritti	128
Capitolo IV	
Ammissione dei figli adottivi	128
Capitolo V	
Voti semplici prima e dopo il biennio.....	129
Capitolo VI	
Ammissione alla professione di coadiutore	131
Capitolo VII	
Dimissione di coloro che sono legati con voti perpetui.....	133

COSTITUZIONI

PARTE V.

Ammissione nella Società di coloro che sono stati così formati, e dimissione dalla Società¹

CAPITOLO I

Caratteristiche richieste a chi viene ammesso nella Società

419. È molto importante che in questa Società nulla sia fatto per pura forma e apparenza, in quanto la vana apparenza non ha alcuna forza e soprattutto un simile atteggiamento è contrario all'eterna e onnipotente verità. Quindi bisogna curare in massimo grado, con l'aiuto di Dio nostro Signore, per servirlo ed onorarlo, e lasciata da parte ogni parzialità verso le persone ed ogni ingannevole speranza di maggiore profitto, di non ammettere nella Società chi veramente e davanti a Dio non si giudichi degno del suo grado e in certo qual modo perfetto. E certo sarebbe ingannevole speranza quella di chi, per accrescere il numero dei fratelli², credesse di dover ammettere chi non è ancora veramente formato per il grado a cui è destinato. È meglio invece, e si deve credere più conforme alla volontà divina, in quanto più lo è all'eterna verità e giustizia, che questa Società, la quale vuole appoggiarsi solo sulla bontà della divina Provvidenza, sia composta di pochissime persone, piuttosto che si riempia di membri che sono tali solo di nome, ma che in realtà e nello spirito non corrispondono assolutamente alla vocazione e alla perfezione che in essa si propone da professare. Prima di tutto, dunque, si deve vedere quali doti deve avere ciascuno per i diversi gradi di cui si compone il corpo della Società.

420. L'ascritto deve essere un vero figlio della Chiesa, memore delle promesse del battesimo; non deve arrossire del Vangelo, deve usare le cose di questo mondo come se non ne usasse, senza colpa e cattiva reputazione (D.); edificare i suoi fratelli nel mondo con esemplare penitenza e con opere buone, frequentare le chiese e compiere opere di carità. Tale è colui che si deve accogliere tra gli ascritti. E per nessuna ragione al mondo si deve indulgere ai capricci dei ricchi e dei potenti, così che ingannino se stessi e gli altri con apparenza di pietà. Non siamo dunque «adulatori delle persone per interesse», come dice l'Apostolo Giuda (v. 16), sapendo che siamo stati redenti «non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, ... ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia» (1Pt 1,18.19). Coloro che si discostassero da questa legge di giustizia con la scusa dell'utilità, cioè per rendere favorevoli alla religione i personaggi che sembrano molto potenti nel secolo, sappiano di essere ingannati dalla prudenza umana e di avere poca fede nella parola di Cristo, non considerando a sufficienza che «tutti i mortali sono come l'erba e ogni loro splendore è come fiore d'erba. L'erba inaridisce, i fiori cadono» (1Pt 1,24).

(D.) Chi patisce calunnie e persecuzioni ingiuste, non si deve escludere, anzi si deve tenere in maggiore considerazione e accogliere con più squisita carità.

421. Il figlio adottivo di questa Società che non abbia abbracciato i consigli evangelici fuori di

1. Sull'ammissione, cfr. *DS III*, 166-168.

2. Sul numero dei religiosi, cfr. *DS III*, 330-332.

essa facendo i tre voti, deve avere pure l'efficace desiderio di seguire la perfezione nell'Istituto anche con i tre consigli, una volta cessati gli impedimenti riconosciuti dal Superiore, e nel frattempo una provata volontà di obbedire al Superiore della Società in ciò che questi, al cospetto di Dio, riconoscerà utile per lui, mostrandosi indifferente, per quanto è in lui, agli uffici di carità che gli saranno imposti. Questa indifferenza è come la caratteristica di tutti quelli che, con lo spirito, partecipano perfettamente a questa Società.

422. E dato che si devono avere sicure prove di queste disposizioni di spirito, prima che uno sia accettato tra i figli, oltre gli esami e le notizie ricevute da altri, su cui il Superiore basa il suo giudizio quanto agli ascritti, per i figli si deve fare una prova biennale. Finita questa, poi, si osservino anche nel tempo dell'istruzione e dell'esercizio, finché si potrà dare un giudizio sicuro di queste persone (D.).

(D.) Ciò che si deve provare negli ascritti, è che conducano rettamente la vita comune dei cristiani, e questo si desume dal loro comportamento nel mondo con gli altri cristiani. Ma per i figli si esige un'altra prova, dovendo provare anche il desiderio dei consigli e l'indifferenza. Ciò si conosce appunto con tale prova, per mezzo di esperimenti.

423. Come l'indifferenza dello spirito ad adempiere qualsiasi ufficio di carità è la caratteristica comune dei figli e dei coadiutori di questa Società, così l'obbedienza in senso stretto è la caratteristica propria soltanto dei coadiutori. Infatti dall'obbedienza, come da loro fonte, derivano tutti gli altri obblighi di questo Istituto, e precisamente dall'obbedienza che dirige la carità. Infatti i Superiori si propongono di comandare soltanto per motivo di carità, perché i membri di questa Società professino ciò che dice l'Apostolo Pietro: «purificando le vostre anime nell'obbedienza della carità» (1Pt 1,22). Difatti, per mezzo dell'obbedienza, che procede dalla carità e la dirige, si purifica l'anima e si rende sincera la virtù. E questa sincerità della virtù deve sempre risplendere il più possibile nei membri di questa Società. Perciò le prove di coloro che diventeranno coadiutori devono fornire ai Superiori elementi abbastanza attendibili per poter giudicare nel Signore, con giusta ragione, che coloro che si devono ascrivere tra i coadiutori non solo vivono degnamente la vita comune dei cristiani, ma che nutrono anche un efficace desiderio dei consigli evangelici, che non hanno difficoltà a seguirli e infine che hanno raggiunto con la grazia di Cristo nostro Signore, una grande indifferenza, abnegazione di sé ed obbedienza. Provati in questo, potranno essere ammessi dai Superiori nel numero dei coadiutori.

424. Per ammettere i coadiutori esterni si richiede un triennio di prova, l'istruzione e l'esercizio, per non accogliere persone di cui la Società abbia occasione di pentirsi. Tuttavia, si può concedere con più facilità di fare la promessa di entrare nella Società, i voti preparatori e, dopo un biennio e a chi ha dato prova di solida virtù, quelli degli scolastici.

425. I coadiutori temporali (D.), specialmente gli interni, non si devono ammettere prima del compimento del decimo anno di religione e del trentesimo di età.

(D.) Non si deve mai parlare del loro grado come di cosa bassa, anzi lo si deve sempre onorare³.

426. Per gli studi letterari si deve scegliere solo chi è dotato di buon ingegno e chi ha, per così dire, diritto a tali studi (D.).

(D.) Chi non ha patrimonio ecclesiastico, non si deve promuovere all'Ordine del suddiaconato se non è ben saldo nella vocazione, perché dopo il suddiaconato, se non ha patrimonio, è più difficile dimetterlo.

427. Alle scienze non teologiche si devono ammettere solo alcuni, dotati di singolare talento e attitudine ad esse, o di cui la Società ha bisogno per le opere di carità già assunte (D.).

3. Cfr. *Instr. c. VI*, § 6, in *ISJ II*, 300.

(D.) I coadiutori temporali addetti alle arti manuali si dividono in due classi. Infatti alcuni sono necessari per aiutare gli altri fratelli in faccende di cui non potrebbero occuparsi senza venir meno al maggior bene, o per esercitare alcuni speciali ministeri di carità. E costoro debbono essere tranquilli, contenti della sorte di Marta, affezionati all'Istituto, edificanti per le persone di casa e di fuori⁴, inoltre di aspetto dignitoso, in buona salute, di età ed energie adatte a sostenere le fatiche fisiche che si presentano nella Società, e dotati di quei talenti che i loro ministeri richiedono. Alcuni invece si accolgono perché gli altri esercitino la carità verso di loro, e giova ammetterli, anche infermi, purché siano persone di ottimi costumi.

428. Infine, come presbiteri della Società si devono scegliere, tra i coadiutori spirituali interni insigniti del sacerdozio, coloro che uniscono a grande pietà e amore per la Società, anche un ingegno più brillante, una cultura superiore alla media e una certa qual elevatezza di carattere.

429. Infatti, dato che costoro devono più degli altri sostenere l'onere del governo della Società e delle altre opere di carità più universale, è necessario che siano superiori agli altri per purezza di vita e amore più ardente verso Dio e il prossimo; come pure che siano dotati di mente lucida e pronta, e di animo generoso. Dovranno essere anche ricolmi di sana dottrina e forniti di cultura sufficiente per poter offrire a Dio l'ossequio che gli spetta in un così grande impegno verso il prossimo, ai cui bisogni stabiliscono di consacrarsi e sacrificarsi totalmente. Essi promettono anche di abbracciare con tutta l'anima, anche sacrificando la propria vita, al cenno del Sommo Pontefice e Vicario di Cristo, qualunque fatica per le necessità e l'utilità della Chiesa. Perciò, in tutto perfezionati, e radicati e fondati nella carità, nulla di gravoso temano d'intraprendere o soffrire in nome del Signore nostro GESÙ Cristo. Dunque, quanto più sono ricchi anche di doni naturali, e specialmente di ingegno quanto mai vasto e profondo, e di un cuore nobile ed elevato verso ogni gran cosa, e nello stesso tempo, quanto più saranno umili e ameranno e seguiranno la croce di nostro Signore, tanto più si giudicheranno adatti ad un'opera così grande.

430. Oltre le prove e il corso di scienze teologiche compiuto regolarmente, coloro che devono diventare presbiteri, dovranno fare in casa gli studi prescritti a ciascuno singolarmente dal Preposito generale, al fine di perfezionarsi in quel genere che, a seconda delle circostanze, si troverà più necessario alla Società. E per loro lo studio delle scienze teologiche dovrà durare almeno quattro anni. Perciò, se nella scuola pubblica presso cui studiano, il corso di teologia fosse più breve, il quadriennio si compirà in casa (D.1). Oltre a ciò, i presbiteri della Società devono aver seguito per intero il corso di dottrina dell'ascetica; e se non avessero potuto seguirlo, dovranno studiarlo per conto proprio e subire un esame su di esso; in caso contrario, non si dovranno giudicare adatti ad essere ammessi tra i presbiteri. Inoltre (D.2), i presbiteri si dovranno scegliere tra coloro che per un anno almeno hanno dato buona prova nel grado di coadiutori, hanno passato cinque anni nella Società dal loro ingresso in noviziato e hanno guadagnato la buona fama e il rispetto di tutti i fratelli. Infine, bisogna aver cura che conoscano correttamente tutte le Costituzioni della Società, e le approvino ed amino con tutto il cuore⁵.

(D.1) Per giudicare se il loro sapere sia sufficiente (se non risulta chiaramente in altro modo dalle opere pubblicate o da altre prove inconfutabili), si dovranno nominare quattro persone che predispongano gli esami necessari. Questi esami riguarderanno: 1. la filosofia, 2. la teologia e 3. la natura del nostro Istituto. E il grado di conoscenze dev'essere quello richiesto per insegnare in modo soddisfacente la filosofia e la teologia nelle università, e per governare l'Istituto secondo la sua natura. Devono essere presenti all'esame solo gli esaminatori con il Superiore in veste di presidente, e intendano bene che è loro dovere operare con serietà e non alla leggera; l'esame poi dovrà durare almeno tre ore. Prima dell'inizio, in ginocchio davanti al Superio-

4. Cfr. *Const.* P. I, c. II, § 2; *ESJP.* I, c. II, sec. II, § 2; *ESJP.* III, c. V, sec. I, § 5; *Reg. Ex.* c. II, § 14, in *ISJ* II, 105; *Reg. Coad. Temp.* § 5, in *ISJ* II, 153; *Or. Gen.* c. XVIII, P. II, § 11, in *ISJ* II, 276.

5. Cfr. *DS* I, 561.

re, faranno un giuramento nei seguenti termini: «Io N. invoco a testimone Dio che nell'esame darò il mio voto fedelmente, senza far confronti con altri e senza tener conto solo dell'ingegno, ma anche del sapere che uno dimostra di avere e in forza del quale potrebbe, preparandosi come d'ordinario, insegnare in modo soddisfacente filosofia e teologia nelle università, e governare la Società; e che inoltre non rivelerò il mio voto se non a chi di dovere. E così prometto con giuramento»⁶. Dando il voto, si deve precisare: 1. se ha le conoscenze richieste, 2. in caso non le abbia, se le possa acquisire in breve tempo. Quindi, messi insieme i voti, se è stato approvato con tre, o con due, più quello del presidente, i singoli esaminatori assegneranno al candidato una delle tre classi, aggiungendo le motivazioni del loro giudizio. Se poi si trova che non ha il sapere sufficiente, ma che comunque sembra dotato di capacità intellettuali, sarà cosa migliore aspettare finché lo consegua. E tanto più dovranno aspettare coloro che non hanno ancora riportato l'opportuna testimonianza dell'abnegazione di sé e della virtù degne di un religioso.

(D.2) Anche se si fosse stabilito molto prima di ammettere qualcuno tra i presbiteri della Società, tuttavia, generalmente parlando, sarà bene non rivelarlo prima del tempo stabilito, se non forse poco prima di ammetterlo.

431. Non si oppone per nulla al buon governo il fatto che la Società sia formata di persone tanto diverse, purché quelli a cui ne spetta l'onere facciano in modo di non confondere fra loro le diverse mansioni e gradi e di non ammettere nessuno a qualche grado prima di aver giudicato al cospetto di Dio che il designato probabilmente adempirà agli obblighi e agli uffici di quel grado a cui si ammette. E perché ciò riesca più facilmente, devono considerare ciascun grado come distinto dall'altro, quasi se si trattasse di una sola società e di per sé separata.

CAPITOLO II

Chi ha l'autorità di ammettere

432. Per tutto il tempo in cui gli alunni rimangono nelle prove, nell'istruzione e nell'esercizio di qualche ministero, i Superiori a cui sono immediatamente soggetti devono ogni sei mesi dare informazioni su di essi (D.1) al Generale, come si è detto, tramite i Superiori mediati (152, 242, 243), e nello stesso tempo esporre anche il loro parere circa la destinazione degli alunni, ciò che devono fare anche i Superiori mediati (D.2).

(D.1) Anche tutti i Prepositi diocesani, specialmente in occasione della visita triennale, riceveranno informazioni dai padri più anziani e venerabili circa coloro che sono da promuovere ad un grado, e, uditi anche i Consultori, le manderanno ai Provinciali. Questi, poi, aggiungetevi le loro osservazioni, le manderanno al Generale. I punti dell'informazione su quelli che sembrano da promuovere al grado di coadiutore spirituale, sono i seguenti:

1. il nome, la patria, l'età, le condizioni di salute e il tipo di vita che conduceva prima dell'ingresso;
2. dove e quando è stato accettato, e se è stato provato nel noviziato con tutti gli esperimenti; se no, per quale motivo;
3. se ha profittato nelle virtù dopo il suo ingresso, e specialmente nel disprezzo di sé, nell'obbedienza, nella carità fraterna, nella semplicità, nell'affetto per la povertà, nell'amore per l'Istituto; se qualche volta è stato incerto nella vocazione ed anche se ha mancato in essa.
Se opera regolarmente e per lo più secondo che esige la virtù, e se si spera che farà lo stesso nei casi più difficili che gli si presenteranno;
4. se ha impiegato un intero quadriennio nella teologia, dopo lo studio delle arti liberali e della filosofia, o altrimenti, quanto tempo, e se si sia applicato, e per quanto, nel ripeterla e nel leggere i Padri, e

6. Cfr. C. XII, decr. XXII, in *ISJ* I, 651; *ESJP*. II, c. V, sec. X, § 7; *Or. Gen.* c. XVIII, P. III, § 4, in *ISJ* II, 277; *St. Reg. Prov.* § 19.12, in *RS* 11-12.

- quanto abbia profittato in tutto ciò; inoltre quanto sia esperto di diritto canonico;
5. se e con quanta soddisfazione, terminati i suoi studi (se non li aveva finiti prima di entrare), ha fatto il terzo anno di prova secondo le Costituzioni;
 6. se e per quanto tempo ha insegnato umane lettere, filosofia o teologia; o ha spiegato i casi di coscienza; e quanta dottrina ed istruzione dimostra nell'insegnamento di ciascuna di queste arti e scienze;
 7. se e per quanto tempo si è occupato nelle predicazioni e negli altri ministeri per la salvezza del prossimo, e con quanta grazia, capacità e vantaggio per le anime li ha esercitati, e con quanta edificazione ha agito con le persone di fuori, specialmente in eventuali missioni;
 8. se e per quanto tempo ha sostenuto qualche carica nella Società e con quale prudenza, umiltà, modestia, integrità, carità e soddisfazione di quelli di casa e di fuori ha governato i suoi sottoposti e ha trattato gli affari;
 9. se segue opinioni fuori del comune e pensi ed agisca in modo particolare e alieno al nostro Istituto, specialmente nella dottrina o nel modo di pregare o negli altri esercizi dello spirito. E infine, se è attaccato al proprio giudizio e poco mortificato nei suoi affetti;
 10. se è devoto e dedito all'orazione, zelante per la salvezza delle anime, abile nel disbrigo degli affari e nel superamento delle difficoltà, e abbandonato fiduciosamente in Dio. Infine, se è disposto a sopportare fatiche e altri disagi per la gloria di Dio e la salvezza del prossimo, specialmente fra gli infedeli e gli eretici;
 11. se ha ambito a qualche carica di governo o qualche dignità, o se ha aspirato alla professione, al sacerdozio o a studi letterari di grado superiore, e se ha procurato ciò per sé o per mezzo d'altri; o se invece è sembrato, e ancor adesso si giudica, indifferente a qualsiasi grado dell'Istituto e a qualunque suo ministero.

Quanto poi alle informazioni che si mandano sui coadiutori temporali ancora in formazione, sarà sufficiente, oltre i tre primi punti, accennare solo a ciò che riguarda più da vicino il loro stato⁷.

(D.2) Insieme alle informazioni sugli alunni, si devono esporre al Preposito generale, su foglio a parte, i bisogni 1. delle singole case, 2. della Diocesi, 3. della Provincia.

433. Il potere poi di incorporare gli alunni nella Società con il grado che conviene a ciascuno, risiede in chi ne è capo. Questi trasmetterà ad altri della Società quella parte di potere che egli giudicherà conveniente per il bene di tutto il corpo della Società⁸ (D.).

(D.) Tuttavia, soltanto per grave ed evidente necessità trasmetterà il potere di decidere l'ammissione al presbiterato dell'Istituto, e solo a persona di cui si fida come di se stesso. Per ricevere la professione dei presbiteri, solo il Generale potrà delegare un prelado fuori della Società, e talora lo farà.

434. Il Preposito generale, poi, nel distribuire gli alunni ai gradi e ai ministeri, baderà soprattutto a queste tre cose: 1. a ciò che sarà di maggiore aiuto ai singoli alunni e a tutti i fratelli della Società, poiché deve esercitare la sua paterna carità soprattutto nei loro confronti; 2. al maggior bene universale, ovvero ad esercitare per mezzo di essi una maggiore carità; 3. alle relazioni, ai consigli e alle richieste dei Superiori a cui saranno soggetti. Si deve comunque preferire il luogo che ha più bisogno di fratelli per il profitto interiore dei nostri e l'osservanza delle regole, e per adempiere gli obblighi ed esercitare bene i ministeri di carità già assunti.

7. Cfr. *Or. Gen.* c. XVIII, P. II, § 1-11 in *ISJ* II, 275-276.

8. Cfr. *Const.* P. V, c. I, § 2; *ESJP.* I, c. VI, sec. II, § 5.

CAPITOLO III Ammissione degli ascritti

435. Dopo la prima prova, quelli che aspirano a questo grado, se si trovano ben disposti, si dichiarano ascritti.

436. All'ascrizione non si assegna alcuna forma determinata, poiché è sufficiente la reciproca volontà della Società e dei richiedenti, espressa verbalmente.

437. Passato un po' di tempo, in cui l'ascritto tratterà coi nostri e si proverà la reciproca carità e un'indole retta, sana e tendente a Dio, se sarà libero dalla patria potestà, gli si darà la lettera d'ascrizione, dopo che si sarà confessato e avrà ricevuto il santissimo sacramento dell'Eucaristia. Poi si accoglie nell'adunanza comune degli ascritti, ma non può essere eletto alle cariche interne dell'ascrizione se non dopo che sarà intervenuto sei volte a tali adunanze, salvo in caso di dispensa del Preposito generale.

438. Per i sodalizi, in cui alcuni si uniscono per professare ed esercitare certe specifiche pratiche di pietà e di carità, vengono scelti secondo la formula stabilita dai regolamenti dei singoli sodalizi, approvati dal Preposito generale.

439. I Superiori avranno il registro degli ascritti della Congregazione loro soggetta, da cui risulti in che giorno ciascuno fu accolto nella comunione con la Società, il giorno della consegna della lettera d'ascrizione, quello in cui ha acquisito il diritto alle cariche interne. E per ciascun sodalizio si faranno registri così conformati.

CAPITOLO IV. Ammissione dei figli adottivi

440. Allo stesso modo per i figli non sarà necessaria alcuna formula di ammissione, tranne la dichiarazione fatta dal Generale o da chi ne fa le veci, di accettazione di un richiedente tra i figli adottivi della Società.

441. Tuttavia, prima di consegnargli per iscritto questa dichiarazione, se il richiedente non ha mai emesso i voti religiosi, viene fatto ascritto, osservando tutto ciò che si deve osservare. Viene quindi provato per almeno un anno (237), e per un altro anno viene esercitato in opere buone. Al termine di questo anno, se sarà degno, farà una confessione generale (o particolare, se ha già fatto quella generale) a uno della Società che avrà scelto per confessore o direttore spirituale, e riceverà l'Eucaristia dal Preposito generale o da chi ne fa le veci. Quindi, in privato e alla presenza di due o tre testimoni, giurerà in questo modo: *«Invoco Dio e prometto con giuramento di consacrarmi interamente alla Società della Carità per diventare secondo i gradi stabiliti suo coadiutore, non appena cesserà l'impedimento o gli impedimenti»* (a questo punto si devono esporre dettagliatamente gli impedimenti riconosciuti in precedenza dal Superiore dell'Istituto), *«se la Società stessa mi riceverà a tale grado di coadiutore»*. Infine, si annoterà questa adozione e le parole del giuramento nell'apposito registro, e il figlio sottoscriverà di sua mano, aggiungendo anche di aver inteso benissimo la forza del giuramento; e sottoscriveranno anche i testimoni.

442. Ma se il richiedente avesse fatto i voti religiosi in qualche altra Congregazione od Ordine, e ne fa ancora parte, omessa la prova e l'esercizio, con la licenza del suo Superiore, dopo un biennio in cui sia stata provata la sua carità, viene affiliato subito alla Società, senza giuramento.

CAPITOLO V

Voti semplici prima e dopo il biennio

443. Coloro che hanno riportato buona testimonianza dalla seconda prova, come si è detto (276), e che sono stati approvati dal Preposito generale o da chi ne fa le veci (D.), compiuti i sedici anni, faranno i voti semplici, detti degli scolastici, prima di essere annoverati fra gli scolastici approvati o esercenti o proficienti, con la promessa di ricevere qualsiasi grado dell'Istituto.

(D.) Prima della fine del biennio non si possono emettere i voti degli scolastici. Tuttavia, se intervenisse qualche grave causa, il Preposito generale dispenserà dopo un anno dall'ingresso nella prima prova, ma non prima, se la causa non fosse giudicata gravissima dalla maggioranza del suo Consiglio. Tuttavia, ai Prepositi diocesani cui sono soggetti i novizi è concessa la facoltà di ammettere quelli che lo hanno meritato ai voti degli scolastici dopo un biennio calcolato dall'ingresso nella prima prova, purché poi vadano al noviziato per terminare tale biennio.

E per consolazione spirituale e maggior merito di quelli che si sottopongono a tali prove, il Preposito diocesano a cui è soggetto il noviziato (152) potrà permettere loro (80 D) di fare una promessa in questi termini: *«Prometto di fare i voti dell'Istituto della Carità appena il Preposito generale di tale Istituto me lo consentirà, e intanto presterò obbedienza al medesimo Preposito. E questi miei voti saranno validi finché piacerà al Preposito stesso o ad un suo delegato»*. Questa promessa non si farà nelle mani di alcuno, ma nel segreto del loro animo, senza alcuna solennità in casa. A memoria poi dell'obbligo contratto con Dio, la dovranno conservare presso di sé, scritta in un libretto⁹ (come anche le altre obbligazioni contratte dai nostri, gli avvisi e altre simili cose spettanti a ciascuno), dandone una copia al Superiore immediato perché sia conservata in archivio. E ciascuno rinnoverà questa promessa privatamente ogni sei mesi. Ma i novizi non si devono in alcun modo spingere a tale promessa¹⁰, e quelli che sono legati da questa obbligazione si devono dimettere con minore facilità dalla Società.

444. La formula di questi voti sarà la seguente:

«Onnipotente sempiterno Iddio, io N., benché in tutto indegnissimo del tuo cospetto, tuttavia confidando nella tua infinita pietà e misericordia e spinto dal desiderio di servirti, davanti alla santissima Vergine MARIA, al beato MICHELE Arcangelo, ai beati Apostoli PIETRO e PAOLO e a tutta la tua corte celeste, faccio voto alla tua divina maestà di perpetua povertà, castità ed obbedienza; e inoltre di accettare nella Società della Carità quel grado che mi sarà assegnato, e prometto di vivere sempre in esso, come vorrà il Preposito generale della stessa Società. Tutto questo intendo secondo la Regola e le Costituzioni della Società della Carità. Supplico quindi umilmente la tua immensa bontà e clemenza, per il sangue di GESÙ Cristo, che ti degni di accettare questo sacrificio in odore di soavità, e come mi hai dato la grazia di desiderarlo e di offrirlo, così me la conceda anche abbondantemente per consumarlo. Roma (o altrove), nel tale luogo, giorno, mese, anno»¹¹.

445. Ma prima di ammetterli ai voti degli scolastici, bisogna spiegarne la formula, e specialmente avvisarli: 1. che dopo emessi i voti non se ne potranno andare dalla Società senza il permesso del Generale (D.1); 2. che la promessa di accettare qualunque grado nella Società è un voto con cui si obbligano a ricevere il grado di coadiutore spirituale o temporale, o anche di presbitero, secondo il giudizio del Preposito generale¹²; 3. che con il voto di povertà gli scolastici offrono i loro beni temporali al Signore crocifisso, in modo che, fino a quando rimangono nella Società, non possono usare di alcunché come proprio; e i frutti, i beni mobili e il denaro che non sia stato dato in prestito con ipoteca si devono spendere in opere pie secondo il giudizio dei Superiori. E devono essere disposti, al cenno del Preposito, a rinunciare al completo dominio dei loro beni e a fare i voti

9. Cfr. ESJP. I, c. VI, sec. I, § 1.

10. Cfr. ESJP. I, c. VI, sec. I, § 2.

11. Cfr. Const. P. V, c. IV, § 4; ISJ II, 168; DS III, 526.

12. Cfr. ESJP. I, c. VI, sec. III, § 1.

dei coadiutori (D.2). Se dunque per qualche tempo mantengono il dominio di alcuni beni, tuttavia non ne hanno l'uso, né possono distribuirli o liberamente amministrarli, ma sono tutti nelle mani dei Superiori, che sono tenuti ad applicarli o elargirli tutti a suo tempo, in servizio di Cristo Signore, a cui appartengono e per la sua maggior gloria, ai suoi poveri o per altre opere pie (D.3); 4. che la rinnovazione dei voti, che devono fare ogni sei mesi secondo il costume della Società, ha il valore di prima emissione, se mai per qualche difetto i primi non avessero efficacia.

(D.1) Tutti quelli che hanno emesso questi voti detti degli scolastici, o i voti dei coadiutori, incorrono nelle pene degli apostati se escono dalla Società senza il consenso del Generale. Non possono neppure passare ad altre religioni senza il suo permesso.

(D.2) Chi dispensa i suoi beni già da novizio prima di aver emesso i voti degli scolastici, deve, se desidera seguire la perfezione, impiegare tali beni in opere di carità, come si è detto. Tuttavia, lo si lascia libero di dispensarli, secondo la sua devozione, in questa o quell'opera, come nel Signore gli sembrerà più conveniente. Senza dubbio però farebbe opera di maggior perfezione, di rinuncia e di abnegazione di tutto l'amor proprio, se in tale distribuzione lasciasse giudicare al Superiore quale sia la volontà divina e il bene maggiore, con perfetta indifferenza all'una o all'altra opera, a un luogo piuttosto che ad un altro: infatti, questa indifferenza fa parte del genere di vita a cui aspira. E perciò, dopo aver fatto i voti degli scolastici o dei coadiutori, non può più disporre di alcuna cosa, anche minima, pur ritenendo per obbedienza il dominio di alcuni beni. E questa rinuncia davanti a Dio ad ogni facoltà assoluta di disporre di alcunché, appartiene alla materia del voto.

(D.3) Il voto di povertà degli scolastici ha la stessa estensione di quello dei coadiutori, tranne queste tre cose: 1. lo scolastico non si obbliga mai in forza d'obbedienza a dispensare ciò che possiede, ma solo i frutti annuali e i beni mobili, come si è detto, secondo quanto prescriverà l'obbedienza, e a rinunciare ad amministrarli; e ciò gli viene concesso perché la Società sia più libera di dimettere i suoi membri, se ciò si rendesse necessario; 2. i beni degli scolastici non si applicano stabilmente come gli altri ad opere pie; 3. chi è dimesso dalla Società resta sciolto dai voti, riacquista l'integra proprietà dei suoi beni e ciò che rimane gli viene restituito.

Quanto poi all'amministrazione dei beni temporali non ancora rinunziati, negata ai possessori, dev'essere affidata, a giudizio del Generale o di un suo delegato, a chi si ritiene che opererà più fedelmente. Ma a nessuno si deve concedere perché ne faccia uso ad utile proprio.

446. A quelli che sono ammessi tra gli scolastici bisogna anche chiedere: 1. se accettano di lasciarsi guidare circa le materie da studiare, il metodo e la durata degli studi, e 2. se saranno contenti di vivere alle stesse condizioni degli altri in un collegio o in una casa, senza cercare privilegi o vantaggi maggiori di quelli che vivono in quel luogo, ma anzi di aver caro nel Signore di essere gli ultimi per propria abnegazione, lasciando interamente la cura di sé al Superiore¹³.

447. Inoltre, si devono considerare tutte le Regole e gli obblighi che si assumono. Si deve anche rendere conto della propria coscienza e premettere una confessione generale a partire dall'ultimo semestre. E per farla meglio e confermarsi nella decisione originaria, si dovranno raccogliere in esercizi spirituali per una settimana. E, se così sembrerà bene al Superiore, dovranno andare mendicando di porta in porta per amore di Cristo nostro Signore, per tre giorni, al fine di meglio prepararsi, ad ossequio e lode di Dio, a sottomettersi a ciò che è contrario al modo di sentire comune della gente, e di essere meglio disposti a fare lo stesso quando sarà necessario¹⁴.

448. E questi voti si emettono durante il Santo Sacrificio, alla presenza di alcuni di casa, ma non fra quelli che rinnovassero allora i voti. E chi li emette riceve il santissimo Corpo di CRISTO¹⁵, e

13. Cfr. *EG c. VII, § 3; EG c. VII, § 4; ESJP. I, c. VI, sec. III, § 2; Reg. Mag. Nov. c. V, § 81, in ISJ II, 113; Reg. Mag. Nov. c. V, § 82, in ISJ II, 114.*

14. Cfr. *EG c. IV, § 27; ESJP. I, c. VI, sec. III, § 3; Reg. Mag. Nov. c. III, § 57, 63, in ISJ II, 111, 112.*

15. Cfr. *ESJP. I, c. VI, sec. III, § 4; Const. P. V, c. IV, § 3.*

si comunica insieme agli altri, anche se è sacerdote.

449. Dopo l'emissione di questi voti, se ne deve conservare memoria nell'apposito registro; e chi li ha fatti firmerà dichiarando di averli emessi nel tal giorno, mese e anno, e di aver capito chiaramente che in forza della promessa fatta resta obbligato a quella indifferenza di grado o di stato, di cui è detto (445)¹⁶.

CAPITOLO VI

Ammissione alla professione di coadiutore

450. Prima di ammettere qualcuno al grado di coadiutore, questi distribuirà i suoi beni o ne disporrà con testamento a maggior carità, il tutto secondo il giudizio del Preposito generale. Circa trenta giorni prima della professione, renderà conto della propria coscienza al Superiore della casa, mendicherà di porta in porta per tre giorni e infine farà una settimana di esercizi spirituali, durante i quali considererà la formula dei voti che deve pronunciare e che gli sarà esposta, spiegandogli specialmente che nelle parole *perpetua povertà* è compreso anche il voto di perseverare e morire nella Società¹⁷.

(D.) Se qualche motivo di non lieve importanza non lo impedisce, tutti coloro che sono idonei a questo grado devono essere ammessi fra i coadiutori interni. Quando però il Superiore competente, per qualche serio motivo, giudicasse di annoverare qualcuno tra i coadiutori esterni e quindi gli permettesse di sostenere le prove fuori di casa, allora si richiede in primo luogo che chi viene ammesso prometta con giuramento di lasciarsi annoverare tra i coadiutori interni, non appena il Superiore della Società giudicherà che non sussistono più le cause impedienti, e di subire le prove e gli esperimenti a ciò necessari (441).

451. La forma poi con cui uno viene ricevuto all'ufficio di coadiutore, è la seguente. Il Preposito generale, o colui che ha ricevuto la facoltà di ammettere in sua vece, dopo il sacrificio della Messa, in presenza di tutti quelli di casa e soltanto di alcuni dei coadiutori esterni, dei figli e degli ascritti, se parrà bene al Diocesano, si volterà con il santissimo Sacramento dell'Eucaristia verso colui che sta per fare la professione. Questi, che avrà fatto la confessione generale e le altre cose che si sogliono premettere alla comunione, leggerà ad alta voce il suo voto scritto (che deve aver considerato con alcuni giorni di anticipo), la cui formula sarà questa¹⁸: «*Io N. prometto a Dio onnipotente, e a GESÙ Cristo crocifisso, dinanzi alla sua Vergine Madre, al beato Michele Arcangelo, ai beati Apostoli Pietro e Paolo e a tutta la corte celeste, a tutti i presenti e a te, reverendo padre Preposito generale della Società della Carità, che tieni il luogo di Dio, e ai tuoi successori, perpetua povertà, castità ed obbedienza, secondo la forma di vivere contenuta nella Regola e nelle Costituzioni della Società*» (D.)¹⁹.

(D.) L'essenziale in questo è solo la lettura della formula dei voti davanti al Preposito generale²⁰, o a colui che rappresenta legittimamente tutta la Società. Se poi viene pronunciata dopo la morte del Generale, alla presenza del Vicario generale, tale formula si dovrà modificare come segue: «*Io N. prometto a Dio onnipotente, e a Gesù Cristo crocifisso, dinanzi alla sua Vergine Madre, al beato Michele Arcangelo, ai beati Apostoli Pietro e Paolo e a tutta la corte celeste, a tutti i presenti e a te, reverendo padre Vicario generale della Società della Carità, che tieni il luogo di Dio, e ai tuoi successori, perpetua povertà, castità ed obbedienza, secondo la forma di vivere contenuta nella Regola e nelle Costituzioni della Società*». Se poi i voti sono ricevuti da qualcun altro, si dovrà dire: «... e a te, re-

16. Cfr. ESJP. I, c. VI, sec. III, § 5; Reg. Mag. Nov. c. III, § 57, in ISJ II, 111.

17. Cfr. ESJP. III, c. V, sec. II, § 1.

18. Cfr. Const. P. V, c. III, § 2; ESJP. III, c. II, sec. II, § 1; Reg. Prov. c. VIII, § 71, in ISJ II, 84.

19. Cfr. Const. P. V, c. IV, § 2; ISJ, II, 167.

20. Cfr. Const. P. V, c. III, A; ESJP. III, c. II, sec. II, § 2.

verendo padre Preposito diocesano, o ad altro, che fai le veci del rev. padre N. Preposito generale della Società della Carità, che tieni il luogo di Dio», oppure «che fai le veci del Vicario generale ecc.»²¹.

Per i coadiutori temporali che non sanno il latino, si deve adoperare la stessa formula tradotta in lingua volgare.

452. Dopo l'emissione dei tre voti sostanziali, subito tutti quelli che devono essere coadiutori spirituali o anche temporali e che hanno fatto studi letterari, emetteranno altri tre voti semplici con la formula che segue (che come l'altra si dà loro da considerare per alcuni giorni prima della professione): «*Inoltre prometto che non cercherò né mai pretenderò, neppure indirettamente, di essere eletto o promosso a qualche dignità nella Società.*

Prometto poi di non procurare o pretendere alcuna prelatura o dignità fuori della Società, anche spontaneamente offerta, e di non accettarla né ricusarla, se non costretto dall'obbedienza di chi mi può comandare sotto pena di peccato.

*E se saprò che qualcuno aspira o pretende una delle predette cose, prometto di denunciare lui e tutto il fatto alla Società o al suo Preposito*²².

Tutto intendendo secondo la Regola e le Costituzioni della Società della Carità».

Nel tale luogo, nel tale giorno ed anno.

453. Quindi, coloro che sono annoverati fra i coadiutori esterni, in un altro luogo, giureranno così:

«Chiamo a testimonio Iddio e il mio Signore GESÙ, a cui solo desidero servire, e prometto di fronte a lui di entrare fra i coadiutori interni della Società della Carità, non appena il Preposito generale della medesima, a cui ho promesso piena obbedienza, si degnerà di destinarli a tale grado».

454. Quando poi qualche sacerdote fra i coadiutori interni viene ammesso al grado di presbitero, si procede nello stesso modo (D.), e la formula del quarto voto è questa:

*«Io N., sacerdote coadiutore della Società della Carità, di fronte a Dio onnipotente, al Signore crocifisso e alla sua Vergine Madre, al beato Michele Arcangelo, ai beati Apostoli Pietro e Paolo e a tutta la corte celeste, e a tutti i presenti, faccio voto speciale di obbedienza al Sommo Pontefice circa le missioni, secondo quanto è contenuto nella Regola e nelle Costituzioni della medesima Società. Nel tale luogo, giorno, mese ed anno»*²³.

(D.) Non si devono aggiungere qui altre cerimonie oltre a quelle già dette (451). Invece nel fare la professione dei coadiutori, sarà lodevole osservare quel rito che fu usato quando emisero i voti i primi coadiutori, e che è descritto in calce alle Costituzioni²⁴.

455. Dopo questo voto, subito tutti i presbiteri della Società emetteranno anche un voto semplice di non rilassare circa la povertà, utilizzando la seguente formula:

*«Io N., presbitero della Società della Carità, prometto a Dio onnipotente, dinanzi alla sua Vergine Madre e a tutta la Curia celeste, e dinanzi a te, rev. padre N. Preposito generale, o chi ne fa le veci (o dinanzi al rev. padre Vicario generale, o dinanzi al rev. padre N. che fa le veci del Vicario generale) di non far sì in alcun modo, né di consentire che si rilassi quanto è stato disposto circa la povertà nelle Costituzioni della Società»*²⁵ (505 D) (D.).

21. Cfr. *Const.* P. V, c. III, § 6; C. XII, decr. LVI, § VII, in *ISJ I*, 660.

22. Cfr. *FVS* § 2-4, in *Const.* [310]; *ESJP*. III, c. III, sec. IV, § 2-4; *ISJ II*, 167.

23. Cfr. *Const.* P. V, c. III, § 3; (*ISJ II*, 166).

24. In calce alle Costituzioni non è stato inserito il *Rito della professione*. Esiste tuttavia un manoscritto del 1839 (ms. A-SIC, AG 42, fgl. 833 ss.) dal titolo *Rito per la prima emissione dei voti perpetui de' Coadiutori* che si farà il 25 marzo 1839, pubblicato postumo con il titolo *Rito per la emissione de' voti perpetui dei Coadiutori dell'Istituto della Carità* (Tip. Pane, Casale, 1885).

25. Cfr. *FVS* § 1, in *Const.* [310]; *ESJP*. III, c. III, sec. IV, § 1; *ISJ II*, 167.

(D.) Prima di emettere i voti, coloro che fanno la professione devono considerare diligentemente ciò che esporremo nella parte VII sugli effetti e gli obblighi dei voti della Società, e specialmente del voto di povertà (502-517).

456. Dopo che uno è stato ammesso in qualche grado, dovrà essere avvisato che non deve cercare in alcun modo di essere promosso ad un altro, ma perfezionarsi nel suo e dedicarsi all'onore e gloria di Dio, lasciando la cura di tutto il resto al Superiore, che fa le veci del Signore²⁶.

CAPITOLO VII

Dimissione di coloro che sono legati con voti perpetui

457. È di grandissimo aiuto per la conservazione di tutta la Società dimettere coloro che (Iddio non voglia), non camminando bene nella loro vocazione, potrebbero danneggiare moltissimo tutto il corpo se non ne fossero recisi. E per colui che è stato semplicemente dimesso dal Preposito generale (a cui appartiene tale facoltà), in forza della stessa dimissione dall'Istituto, cessano tutti i voti fatti in esso. Questo però se non fosse presbitero della Società, il quale rimane ancora legato con tutti i voti, finché non avrà ottenuto dalla Sede Apostolica la soluzione del quarto voto, cioè quello delle missioni del Sommo Pontefice.(D.).

(D.) Se poi uno avesse fatto un voto solenne, potrà essere dimesso, senza però essere sciolto dal voto. Tuttavia, a chi avesse fatto anche i voti solenni o fosse legato dal quarto voto delle missioni del Sommo Pontefice, sarà lecito passare in qualsiasi Ordine, anche meno rigoroso. La facoltà poi di dimettere i presbiteri non dev'essere comunicata ad altri, ma deve restare al solo Generale. Ne consegue che, se pure un nostro religioso sia sempre legato alla Società, essa tuttavia rimane libera di trattenerlo o di dimetterlo, libero dai voti, se è coadiutore di voti semplici (ma i beni che ha portato nella Società e che ancora possiede al tempo della dimissione e che gli sono stati restituiti dalla Società, rimangono ancora per sempre consacrati a Cristo Signore e non può usarne a sua discrezione, ma ciò che avanza al suo sostentamento deve darlo ai poveri o ad altre opere pie, in forza del voto che ha fatto), e senza soluzione dei voti, se ha fatto i voti solenni o il voto delle missioni.

458. A coloro che estorcono la dimissione solo a forza di importune insistenze, la si deve concedere solo con l'obbligo di entrare in un'altra religione in cui vige l'osservanza regolare, e tale obbligo si deve includere nella lettera di dimissione. Inoltre, assai raramente si deve rimandare nel secolo una di queste persone libera da ogni obbligo di voti (D.)²⁷.

(D.) Anche se sembra che non ci possa essere alcun giusto motivo per chiedere la dimissione dall'Istituto e che tale richiesta si opponga alla perfezione che ciascuno si è proposto di ottenere e alla perpetuità dei voti a cui per parte sua si è obbligato, tuttavia, se qualcuno che ha già fatto la professione lo chiedesse per infermità o per qualche altra inquietudine, e peraltro lo si giudicasse idoneo alla Società, ma non si acquiescasse agli ammonimenti dei Superiori; allora presenti sottoscritti di suo pugno tutti i motivi per cui chiede di essere dimesso, affermando che non ne resta nessun altro, e il Diocesano, esaminatili con i suoi Consultori, li trasmetta al Generale, dopo avervi notato il proprio giudizio e quello dei Consultori. E se al Generale sembreranno insufficienti, gli si potrà imporre per obbedienza perpetuo silenzio, e se non obbedisce, lo si dovrà punire secondo la gravità della colpa, e anche pubblicamente se la colpa è venuta a conoscenza di altri²⁸.

459. E mentre si tratta della dimissione di qualcuno, questi non dovrà assolutamente essere esposto in ministeri pubblici, ma piuttosto essere trattenuto in casa. E se per motivi di edificazione

26. Cfr. *Const. P. V*, c. IV, § 5; *Summ.* § 20, in *ISJ II*, 72.

27. Cfr. *ESJP. IV*, c. VII, sec. III, § 11; *C. VII*, decr. XXII, § 3, in *ISJ I*, 595.

28. Cfr. *ESJP. IV*, c. VII, sec. III, § 9.

viene prima mandato in un'altra Diocesi, dove è meno conosciuto, si devono dare accurate istruzioni ai Superiori perché sappiano come regolarsi con lui.

460. Coloro che ritornano alla Società dopo esserne usciti, se si ritengono idonei a servire Dio nella Società, ma non risulta che siano veramente pentiti, per sperimentare la loro costanza, si potrebbero mettere in qualche foresteria²⁹ o applicare a qualche opera di carità fuori casa, finché non abbiano mostrato la loro buona volontà e il loro pentimento.

461. E quanto abbiamo detto sulla dimissione dei novizi dopo il biennio (parte III, cap. II) e sul riceverli di nuovo, deve essere interamente e più rigorosamente osservato quando si tratta di scolastici formati, di coadiutori e di presbiteri.

29. Cfr. *ESJP*. IV, c. VII, sec. V, § 4.